

Rep. n. ...-23

Data .././2023

SCHEMA CONTRATTO

(in modalità digitale)

Servizio di stampa, imbustamento e recapito fatture e comunicazioni ai clienti di Acquedotto Lucano S.p.A.

L'anno **ventitré** il giorno del mese di, viene redatta la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge,

tra

la Società **“ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.”** con sede a Potenza (PZ), in Via Pasquale Grippo, C.A.P. 85100, Codice Fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza 01522200763, Partita IVA 01522200763, n° R.E.A. 115622, in persona dell'Amministratore Unico e come tale legale rappresentante pro tempore Ing. Alfonso Metello Francesco ANDRETTA, nato il 23/06/1961 a Potenza (PZ), Codice Fiscale NDRLNS61H23G942C, domiciliato per la carica presso la sede di detta Società, in seguito denominata anche

“Stazione Appaltante”

e

l'operatore economico **“.....”**, con sede a (.), in, Codice Fiscale e n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese di, R.E.A. n., Partita I.V.A., in persona del legale rappresentante, nata il .././., a, Codice Fiscale, domiciliata per la carica presso la sede dell'operatore economico in seguito denominato anche **“Contraente”**

premesso che

a) l'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.a., con Determinazione, ha approvato la documentazione progettuale relativa al “Servizio di stampa, imbustamento e recapito fatture e comunicazioni ai clienti di Acque-

dotto Lucano S.p.A.”;

b) Acquedotto Lucano, in quanto Società partecipata dalla Regione Basilicata, è obbligata ad avvalersi della SUA-RB per l’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo gli importi definiti dal legislatore regionale;

c) con il summenzionato atto, alla luce di quanto previsto dalla D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713, è stata adottata la Determinazione a contrarre;

d) con Determina n. è stata indetta procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe;

e) con Determinazione n. , è stata disposta l’aggiudicazione in favore di

f) con Determina n., si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

g) con nota prot. n. del, è stato richiesto al Contraente di depositare la documentazione occorrente per la stipula del presente contratto;

h) dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia - B.D.N.A., la Stazione Appaltante ha acquisito, in data la comunicazione antimafia dalla quale risulta che per il Contraente non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

i) il Contraente ha reso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di partecipazione e la non sussistenza di situazioni che possano determinare l’incapacità a contrattare, nonché di aver preso visione, di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottati da Acquedotto Lucano e pubblicati sul sito istituzionale della

stessa Stazione Appaltante, nella Sezione “Società trasparente”;

j) il Contraente ha prestato la prescritta garanzia definitiva, in conformità all’art. 103, comma 1, del Codice (conforme agli schemi tipo approvati con il D. M. 19 gennaio 2018, n. 31) mediante Polizza Fideiussoria n. rilasciata in data dalla per l’importo di €;

k) ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, il Contraente, in sede di deposito della documentazione per la stipula del contratto, ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente (acceso presso, codice IBAN) dedicato all’appalto in epigrafe indicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse e disposizioni generali del Contratto

La narrativa di cui alle premesse che precedono forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto definisce le condizioni ed i termini relativi all’esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico posto a base di gara oltre che nell’offerta formulata dal Contraente in sede di gara.

Il Contraente dichiara che nel presente Contratto, nei suoi allegati ed in tutta la documentazione di gara sono definiti in modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e gli obblighi assunti con la firma del presente atto e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Acquedotto Lucano concede al Contraente l’esecuzione delle prestazioni relative ai “**Servizio di stampa, imbustamento e recapito fatture e comunica-**

zioni ai clienti di Acquedotto Lucano S.p.A.”.

2. L'appalto è altresì concesso ed accettato con l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, delle condizioni e degli obblighi dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico posto a base di gara.

3. Il contratto ha ad oggetto le prestazioni (meglio specificate nel Capitolato Tecnico) concernenti la gestione in outsourcing del traffico in overflow del servizio di sportello telefonico di Acquedotto Lucano S.p.A. per il “Servizio Commerciale” e per il “Servizio Guasti” offerti dal servizio di call center/contact center di supporto alla clientela di Acquedotto Lucano.

4. In attuazione del presente Contratto il Contraente si impegna ad eseguire tutte le succitate prestazioni senza riserva alcuna ed in ossequio alle prescrizioni stabilite nel predetto Capitolato nonché a quanto proposto in sede di offerta e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e conseguentemente per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Art. 3 – Importo del Contratto e contabilizzazione delle prestazioni

1. Sulla base dell'offerta formulata dal contraente in sede di gara, l'importo contrattuale è pari complessivamente ad € (euro).

2. Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo di tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel Capitolato tecnico e di quanto proposto in sede di offerta dal Contraente.

3. La contabilizzazione delle prestazioni eseguite sarà effettuata in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico ed alle disposizioni vigenti.

Art. 4 – Durata del Contratto e penali

1. Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 15 del Capitolato Tecnico, la dura-

ta del presente Contratto è di 36 (trentasei) mesi consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Acquedotto Lucano si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni contrattuali giuridiche ed economiche, la durata del presente contratto di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi ed eventualmente di altri 12 (dodici) mesi. Qualora Acquedotto Lucano intenda avvalersi della predetta facoltà, almeno due mesi prima delle relative scadenze, il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione provvederà ad inviare, mediante posta elettronica certificata, apposita comunicazione al Contraente. Qualora invece Acquedotto Lucano non ritenga di dover esercitare la facoltà di proroga, il Contraente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della stazione appaltante. È escluso il rinnovo tacito alla scadenza.

2. Alla scadenza del termine di 36 mesi sopra indicato (ovvero 60 mesi oppure 72 mesi nel caso di proroga), cesserà ogni effetto del presente Contratto anche se l'importo di cui all'articolo precedente non fosse raggiunto. In tal caso il Contraente non potrà comunque pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.

3. Al termine della scadenza contrattuale, il Contraente dovrà garantire l'erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario alla aggiudicazione del successivo appalto gara, impegnandosi a mantenere inalterate le condizioni contrattuali, le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizio offerti.

4. Resta salva, inoltre, la facoltà di cui all'art. 106, comma 12, del Codice.

5. Le penali saranno applicate nelle forme e nei modi previsti dall'art. 15 del Capitolato Tecnico.

Art. 5 – Documenti facenti parte del Contratto

1. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Capitola-

to Tecnico.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- tutta la restante documentazione tecnica ed amministrativa posta a base di gara;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica formulate dal Contraente in sede di gara;
- la garanzia definitiva.

Art. 6 – Liquidazione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti saranno corrisposti al Contraente sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento.

2. I pagamenti al Contraente saranno effettuati mediante bonifico, riportante il codice identificativo di gara (C.I.G.) sul conto corrente di cui alle premesse.

3. Il Contraente si riserva di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante altro eventuale conto corrente bancario/postale dedicato alle prestazioni di cui al precedente art. 2, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, il Contraente assume, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge ed, in particolare, si impegna espressamente a:

a) utilizzare il conto corrente di cui al precedente comma 2 o, se del caso, di cui al precedente comma 3, dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Contratto, su cui dovranno essere registrati tutti i relativi movimenti finanziari;

b) effettuare ogni pagamento, ferme restando le deroghe di cui all'art. 3,

comma 3, della Legge 136/2010, esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, che dovrà riportare espressamente il codice identificativo di gara (C.I.G.);

c) rispettare tutto quanto altro previsto nell'art. 3 della Legge 136/2010.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010, in caso di violazione da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente comma 4, lettera b), il presente Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

6. Anche ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 ed a pena di nullità assoluta, il Contraente si impegna ad inserire nei contratti da stipulare con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente Contratto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 105 del Codice in materia di subappalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, al fine di verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 6, il Contraente si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o con i subcontraenti entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione e, comunque, prima che gli stessi abbiano esecuzione.

Art. 7- Ritardo nella liquidazione del corrispettivo

1. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", Acquedotto Lucano ed il Contraente, tenuto conto dei tempi occorrenti per il controllo della conformità

e della rispondenza delle prestazioni ricevute alle condizioni fissate nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, di quelli connessi al procedimento di liquidazione e, più in generale, delle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, convengono che gli interessi moratori di cui al succitato decreto decorrano automaticamente a partire dal sessantunesimo giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Stazione Appaltante, delle fatture emesse dal Contraente.

2. Sulla scorta del disposto dell'art. 5 del richiamato D. Lgs. 231/2002 (modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192), la Stazione Appaltante ed il Contraente convengono, altresì, che il saggio degli interessi moratori dovuti dalla Stazione Appaltante sarà riconosciuto come per legge.

3. Acquedotto Lucano S.p.a. ed il Contraente nell'ambito della loro autonomia negoziale, avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni del Contraente ed ai rapporti che tra gli stessi intercorrono, riconoscono espressamente l'equità delle pattuizioni di cui al precedente comma, le quali salvaguardano la sostanziale "par condicio" delle Parti e rispondono ragionevolmente alle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante.

Art. 8 – Subappalto

1. Il Contraente ha dichiarato, in sede di offerta, che intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti prestazioni:

2. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dell'art. 105, comma 13 del Codice.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto. Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lettera d) punto 2), del Codice, è fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, totalmente o parzialmente, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. La cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente Contratto è consentita secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 106, comma 13, del Codice. In ogni caso la cessione del credito è consentita, a pena di nullità ed inopponibilità, solo previa esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto

1. Fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'art. 1453 del Codice Civile in ordine alla risolubilità del presente Contratto per inadempimento, la Stazione Appaltante, ai sensi del successivo art. 1456, si riserva il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

a) qualora il Contraente perda anche uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;

b) qualora, per fatto addebitabile al Contraente, sia annullata, revocata o non rinnovata anche una sola delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle attività indicate nel Capitolato Tecnico;

c) qualora l'ammontare delle penali potenzialmente comminabile al Con-

traente superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;

d) qualora, in violazione del precedente art. 9, il Contraente ceda, in tutto o in parte, il presente Contratto;

e) qualora siano violate le norme disciplinanti il subappalto;

f) qualora, per fatto addebitabile al Contraente, siano arrecati gravi danni a persone e o a cose;

g) qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 108 del codice;

h) qualora il Contraente non ottemperi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal precedente art. 6;

i) qualora il Contraente, senza giustificato motivo oppure in mancanza di una causa di forza maggiore, receda dal Contratto;

j) violazione del Codice Etico e del modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottati dalla Società;

k) qualora il Contraente non dia attuazione agli impegni assunti con le proposte migliorative indicate in sede di offerta tecnica;

l) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1 sarà preceduto da formale contestazione dell'inadempimento, e o inesatto adempimento, comunicata al Contraente mediante posta elettronica certificata.

3. Qualora il Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, non dovesse controdedurre ovvero qualora le sue controdeduzioni non dovessero essere ritenute sufficienti, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa dandone formale comunicazione al Contraente, con preavviso di 15 giorni, mediante posta elettronica certificata.

4. In caso di risoluzione anticipata del Contratto, al Contraente non spetterà alcuna indennità, ma gli verrà liquidato il corrispettivo maturato a fronte delle prestazioni effettuate fino al giorno della disposta risoluzione, o fino al giorno delle prestazioni effettivamente svolte qualora diverso dalla precedente data, decurtato di quanto dal Contraente stesso dovuto a titolo di penale ed in conseguenza dei maggiori oneri che Acquedotto Lucano dovrà sostenere per effetto dell'intervenuta risoluzione anticipata.

5. In caso di risoluzione per fatto imputabile all'appaltatore, ad Acquedotto Lucano competerà, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'incameramento delle penali come stabilito all'art. 33 del Capitolato Tecnico.

Art. 11 – Recesso dal Contratto. Clausola risolutoria

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21-*sexies* della Legge 241/1990 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 109 del Codice.

2. Salvo che non ricorra un giustificato motivo oppure una causa di forza maggiore, l'eventuale recesso del Contraente sarà considerato come volontario abbandono e comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 10.

3. Il presente Contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente qualora, successivamente alla stipula del Contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del Contratto.

Art. 12 – Definizione delle controversie

Atteso che le Parti non intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art.

209 comma 1 del Codice, e che, pertanto, è esclusa la competenza arbitrale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti medesime, per effetto del presente Contratto, e che non siano risolte mediante gli strumenti deflattivi del contenzioso ai sensi del Codice dei Contratti, saranno attribuite alla competenza del Foro di Potenza.

Art. 13 – Domicilio del Contraente

1. Il Contraente elegge domicilio nel Comune di, in, presso la propria sede legale.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocollo@pec.acquedottolucano.it della Stazione Appaltante ed all'indirizzo PEC: del Contraente.

Art. 14 – Spese di Contratto e benefici fiscali

1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente Contratto è di € (euro), al netto dell'I.V.A.

2. Il presente Contratto è soggetto alla disciplina I.V.A. e, pertanto, si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli sanciti dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. La stazione appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Sono a carico del Contraente tutte gli oneri relativi alla stipula del presente Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro

onere tributario.

Art. 15 - Registrazione del Contratto

Il presente Contratto, redatto sotto forma di scrittura privata, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale, viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2015 n. 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e sarà registrato solo in caso d'uso con oneri, nessuno escluso, a carico del Contraente.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il Contraente autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento, automatizzato e non, dei dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli conseguenti alla sua esecuzione, al solo fine dello svolgimento delle attività gestionali ed amministrative inerenti alle prescrizioni contrattuali e normative.

2. I dati saranno trattati mediante strumentazioni idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potranno essere comunicati ad Enti pubblici o privati competenti in ordine agli adempimenti rivenienti dall'esecuzione del Contratto medesimo.

3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'affidamento, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Con riferimento agli aspetti di Protezione Dati Personali, laddove le prestazioni di cui al presente Contratto implicasse trattamento di dati personali da parte del Contraente così come definiti nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) e altre norme in materia di protezione dei dati, il Contraente è nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente si obbliga inoltre a:

- mantenere riservati tutti i dati, le documentazioni e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto;
- non diffondere o comunicare a terzi o ad altri dipendenti e consulenti, al di fuori di quelli coinvolti nell'erogazione del servizio, informazioni e documenti, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili da Acquedotto Lucano per lo svolgimento del contratto e a utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini del Contratto, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
- prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati in uso presso Acquedotto Lucano;
- custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.

2. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da Acquedotto Lucano stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali pubblici.

3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri di-

pendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Acquedotto Lucano ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Acquedotto Lucano.

4. Gli obblighi di riservatezza restano fermi anche dopo il termine di scadenza del Contratto (o in qualunque caso di cessazione del rapporto contrattuale), per un periodo di tre anni.

5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti.

Art. 18 - Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Codice e nel Codice Civile.

Art. 19 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le parti.

Il presente atto, e quanto ad esso allegato, viene letto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, in segno di totale ed incondizionata accettazione.

La Stazione Appaltante

Il Contraente

Alfonso Metello Francesco ANDRETTA

.....

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si dichiara di approvare espressa-

mente e per iscritto le clausole di cui agli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

La Stazione Appaltante

Il Contraente

Alfonso Metello Francesco ANDRETTA

.....

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)